



COMUNICATO UFFICIALE N.249

249/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 15 Marzo 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Amara KONATE/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2017 il sig.Amara KONATE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.300,00 quale residuo dell'accordo in essere.

In data 8/11/2017, si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copie di quietanze liberatorie a firma del calciatore ed assegni intestati al ricorrente a prova del presunto avvenuto pagamento.

In data 14/03/2018 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, disconoscendo le firme apposte sulla stessa documentazione.

Richiedeva espressamente nelle stesse di trasmettere gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

Sospende qualsiasi decisione in merito, fin quando non verranno accertate eventuali violazioni.

2)RICORSO DEL CALCIATORE Federico MULAS/ARZACHENA C.S.CALCIO S.r.l.(Già POL.ARZACHENA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/12/2017 il sig.Federico MULAS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ARZACHENA C.D. CALCIO S.r.l. (Già POL.ARZACHENA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.600,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 28/02/2018 la Società faceva pervenire a questa Commissione, copia di un bonifico effettuato al ricorrente a totale copertura della cifra richiesta, tramite PEC.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PETRONE/ARZACHENA C.S.CALCIO S.r.l. (Già POL.ARZACHENA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/1/2018 il sig.Alessandro PETRONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ARZACHENA C.D. CALCIO S.r.l. (Già POL.ARZACHENA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.600,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 28/02/2018 la Società faceva pervenire a questa Commissione, copia di un bonifico effettuato al ricorrente a totale copertura della cifra richiesta, tramite PEC.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CIOFFI/SPORTING FULGOR(Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 24.1.2018,il sig.Mauro CIOFFI si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.11.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.234,65 quale residuo dell'accordo economico in essere, maturata fino al mese di dicembre 2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la

conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Mauro CIOFFI, della somma di € 4.234,65.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano Giovanni MONTUORI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 5.1.2018, il sig. Massimiliano Giovanni MONTUORI si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 1.500,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Massimiliano Giovanni MONTUORI della somma di € 1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni BANDINI/U.S.D. COLLIGIANA

Con reclamo datato 5/01/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D. COLLIGIANA il sig. Giovanni BANDINI chiedeva la condanna della società contro

interessata al pagamento della somma di €.1.543,69 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Giovanni BANDINI della somma di €.1.543,69. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea LOPERFIDO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 11/12/2017 il sig. Andrea LOPERFIDO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.900,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Andrea LOPERFIDO della somma di €.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo BRENCI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 26.09.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Leonardo BRENCI, chiedeva la

condanna della l'Aquila Calcio 1927 al pagamento della somma di €2.457,90 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 a corrispondere al sig.Leonardo BRENCI la somma di €2.457,90 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Massimo PISCOPO/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/09/2017 il sig.Massimo PISCOPO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando di aver percepito rate per €4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig. Massimo PISCOPO della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia VICENZI/A.S.D.CALCIO FEMMINILE CHIETI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17.11.2017 la Sig.na Silvia VICENZI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO FEMMINILE CHIETI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.4.300,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 17.03.2018, la calciatrice, tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

A seguito della disposizione del Tribunale Federale Sez.VE pubblicata sul C.U. N. 139 del 9 Novembre 2018, riesaminato il ricorso, nella riunione del 15 Marzo 2018, si riconferma la sentenza sotto riportata, già pubblicata su C.U. n. 139 del 9.11.2017 della Scrivente Commissione:

- letto il reclamo del calciatore;
- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;
- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;
- esaminati i documenti in atti;
- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Nicolas ZANE la somma di €.9.625,40.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

A seguito della disposizione del Tribunale Federale Sez.VE pubblicata sul C.U. N. 139 del 9 Novembre 2018, riesaminato il ricorso, nella riunione del 15 Marzo 2018, si riconferma la sentenza sotto riportata, già pubblicata su C.U. n. 139 del 9.11.2017 della Scrivente Commissione:

- letto il reclamo del calciatore;
- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;
- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;
- esaminati i documenti in atti;
- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Giorgio LA VISTA la somma di €15.657,34.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola RUSSO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

A seguito della disposizione del Tribunale Federale Sez.VE pubblicata sul C.U. N. 139 del 9 Novembre 2018, riesaminato il ricorso, nella riunione del 15 Marzo 2018, si riconferma la sentenza sotto riportata, già pubblicata su C.U. n. 139 del 9.11.2017 della Scrivente Commissione:

- letto il reclamo del calciatore;
- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;
- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;
- esaminati i documenti in atti;

- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Nicola RUSSO la somma di €.9.578,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/A.S.D.DUE TORRI (2015/16)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/05/2017 (consegna non andata a buon fine), ma, ricorso riproposto dal proprio legale, tramite PEC in data 22/02/2018, il sig.Riccardo CASSARO , si rivolgeva a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €9.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La stessa non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Riccardo CASSARO della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/A.S.D.DUE TORRI (2016/17)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/05/2017 (consegna non andata a buon fine), ma, ricorso riproposto dal proprio legale, tramite PEC in data 22/02/2018, il sig.Riccardo CASSARO,

si rivolgeva a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €1.300,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €3.900,00 non percepita.

La stessa non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Riccardo CASSARO della somma di €3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco POSTORINO/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/05/2017 (consegna non andata a buon fine), ma, ricorso riproposto dal proprio legale, tramite PEC in data 22/02/2018, il sig.Francesco POSTORINO

si rivolgeva a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €4.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €5.000,00 non percepita.

La stessa non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Francesco POSTORINO della somma di €.5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 5 Aprile 2018

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)